

**GIOVANNI IANNOTTA c. ITALIA**

**ricorso n. 32768/02**

**sezione II<sup>^</sup>, 21 ottobre 2008**

**FATTO**

Il ricorrente, nato nel 1938, risiede a Sant'Agata de' Goti (Benevento).

Il 22 febbraio 1992, il ricorrente presentava ricorso dinanzi al Pretore di Benevento, in funzioni di giudice del lavoro, per far valere il suo diritto alla pensione ordinaria di invalidità. Con sentenza depositata in cancelleria il 9 dicembre 1996, il Pretore rigettava il ricorso. Il 30 dicembre 1996 il ricorrente proponeva appello avverso detta decisione dinanzi al Tribunale di Benevento. Con una sentenza depositata in cancelleria il 17 febbraio 1999, il Tribunale adito rigettava il ricorso.

Il 6 settembre 2001, il ricorrente presentava ricorso dinanzi alla Corte d'appello di Roma ai sensi della legge n° 89 del 24 marzo 2001, detta "legge Pinto", al fine di lamentare la durata eccessiva della procedura appena descritta e in particolare il ricorrente chiedeva la liquidazione della somma di 9 296,22 EUR a titolo di danno morale. La Corte d'appello adita, con una decisione depositata in cancelleria il 10 dicembre 2001, constatava il superamento della durata ragionevole e riconosceva al ricorrente la somma di 1 549,37 EUR a titolo di risarcimento del danno morale subito e 568,10 EUR per le spese legali. La somma riconosciuta dalla Corte d'appello veniva effettivamente versata il 6 giugno 2003 a seguito dell'instaurazione di una procedura esecutiva.

**DIRITTO**

Il ricorrente, con ricorso introdotto in data 16 dicembre 1998, ha lamentato dinanzi alla Corte la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito CEDU) a causa della durata eccessiva della procedura interna, nonché dell'articolo 13 per assenza di un rimedio effettivo nel diritto interno.

In merito a detta prima doglianza, la Corte constata che la procedura è durata sette anni e un mese per due gradi di giudizio e nota che la somma riconosciuta a titolo di risarcimento è stata versata solamente il 6 giugno 2003, ovvero oltre diciassette mesi dopo il deposito della sentenza della Corte d'appello. La Corte ritiene che la durata ragionevole per il versamento della somma riconosciuta in giustizia sia di sei mesi. Secondo la Corte il fatto che la procedura Pinto, soprattutto con riferimento alla fase esecutiva, non abbia fatto perdere alla ricorrente la qualità di vittima costituisce una circostanza aggravante che dovrà essere presa in considerazione nell'esame delle domande *ex* articolo 41.

In conclusione, richiamando la sua giurisprudenza precedente relativa alla stessa materia, la Corte riconosce che la procedura interna ha avuto una durata del tutto irragionevole. Ne consegue che vi è stata violazione dell'art. 6 § 1 CEDU.

Quanto alla doglianza relativa all'articolo 13 CEDU in merito al carattere effettivo del ricorso *ex* legge "Pinto", la Corte, richiamando la sentenza *Delle Cave e Corrado c. Italia* (ricorso n° 14626/03, sentenza del 5 giugno 2007), ritiene che tale rimedio debba considerarsi effettivo.

Il ricorrente ha altresì lamentato la violazione degli articoli 14, 17 e 34 CEDU deducendo di essere stato vittima di una discriminazione fondata sulla ricchezza, in considerazione delle spese anticipate per intentare il ricorso “Pinto”, nonché del rischio di essere condannato a pagare le spese legali relative alla predetta procedura in caso di rigetto del ricorso. La Corte ritiene che tali ultime doglianze siano da analizzare sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale, ai sensi dell’articolo 6 CEDU. Il giudice di Strasburgo, tuttavia, considera dette doglianze irricevibili in quanto manifestamente infondate.

Sempre invocando gli articoli 14, 17 e 34 CEDU il ricorrente lamenta altresì un’ulteriore violazione delle stesse disposizioni, in quanto la somma riconosciuta dalla Corte d’appello nella procedura “Pinto” a titolo di spese legali è inferiore di più della metà rispetto alle spese effettivamente sostenute. La Corte ritiene che detta doglianza debba essere analizzata sotto il profilo dell’articolo 13 CEDU; tuttavia, basandosi sulla sua giurisprudenza costante, la Corte considera il ricorso *ex lege* “Pinto” un rimedio effettivo.

Da ultimo, il ricorrente lamenta il carattere iniquo della procedura « Pinto », sostenendo che i giudici della procedura “Pinto” non sarebbero imparziali in quanto essi sono chiamati a pronunciarsi sulla condotta di altri colleghi; inoltre la Corte dei conti è tenuta a dare impulso ad una procedura volta ad accertare la responsabilità dei giudici del procedimento principale per la durata irragionevole della procedura. Il giudice di Strasburgo, rilevato tra l’altro che la Corte d’appello di Roma ha accolto il ricorso del signor Iannotta e ritenuto che le affermazioni dello stesso siano vaghe e non sufficientemente provate, rigetta le doglianze *de quibus* in quanto manifestamente infondate.

#### **APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 CEDU**

##### **a. Danni**

Il ricorrente ha chiesto la somma di 10 329,14 EUR a titolo di risarcimento del danno morale subito, da cui detrarre la somma di 1 549,37 EUR liquidata dalla Corte d’appello nella procedura “Pinto”.

La Corte, basandosi sui parametri della sua giurisprudenza precedente, riconosce che, in assenza di rimedi interni, avrebbe potuto accordare al ricorrente la somma di 8 000 EUR. Il fatto che la Corte d’appello di Roma abbia riconosciuto circa il 19,36 % di questa somma conduce a un risultato manifestamente irragionevole. Di conseguenza la Corte, tenuto conto delle caratteristiche del ricorso “Pinto”, del fatto che è pervenuta alla constatazione di una violazione e tenuto conto altresì della giurisprudenza precedente nella stessa materia, riconosce al ricorrente un risarcimento di 2 051 EUR nonché di 1 100 EUR per la frustrazione supplementare derivante dal ritardo nel versamento della somma di 1 549,37 EUR liquidata dalla Corte d’appello, avvenuto solo oltre diciassette mesi dopo il deposito della sentenza.

##### **b. Spese**

La Corte rigetta ogni ulteriore domanda relativa alla liquidazione delle spese legali sostenute.